

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione)

L'Associazione di Volontariato denominata "La Clessidra" ODV prevede attività e rapporti tra gli associati regolati dalle norme del presente statuto.

L'Associazione, costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha sede a Benevento (BN), in via del Pomerio, n° 53.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti)

L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3

(Scopo e finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e, nel perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, ha per oggetto attività di interesse generale in forma esclusiva o principale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017, di seguito elencate:

- a) migliorare le qualità della vita delle persone e delle famiglie in situazione di disagio psico-sociale fornendo supporto morale e materiale;
- b) favorire l'inserimento e la partecipazione di tali soggetti in iniziative di tipo sociale (ricreativo, culturale, sportivo, etc.);
- c) curare l'accompagnamento di persone in difficoltà per la vita di relazione;
- d) organizzare attività finalizzate all'acquisizione di competenze lavorative e all'occupazione;
- e) provvedere alla formazione e all'aggiornamento delle persone impegnate come operatori nell'attività dell'Associazione;
- f) promuovere principalmente nell'attività ordinaria dell'Associazione l'educazione alla solidarietà in ogni situazione di umana sofferenza, senza alcuna discriminazione etnica, ideologica o religiosa;
- g) attuare progetti per l'integrazione sociale delle persone con un disagio mentale;
- h) sviluppare iniziative, autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, che permettano non solo la diffusione di informazione e riconoscimento sull'oggetto associativo, ma anche attività di sensibilizzazione e prevenzione sul disagio psico-sociale;
- i) promuovere attività di carattere culturale, artistico ed artigianale (es. laboratori creativi) sempre a scopo educativo, terapeutico e riabilitativo senza fine di lucro;
- l) favorire gruppi di auto-aiuto tra persone con problematiche psicologiche ed esistenziali;
- m) promuovere, organizzare e realizzare eventi quali: mostre, feste, conferenze, gare, manifestazioni sportive, manifestazioni musicali, fiere, convegni, spettacoli pubblici e privati, gite, soggiorni, escursioni ed ogni altra iniziativa volta alla solidarietà sociale;
- n) attivare punti informativi, quali centro d'ascolto utili agli utenti ed alla popolazione del territorio, al fine di costituire un punto di riferimento, appoggio, sostegno ed aiuto a persone con problemi psichiatrici, psicologici e con difficoltà esistenziali;
- o) gestire servizi informatici e telematici utili ai fini dell'Associazione;
- p) creare uno strumento informativo o di stampa o mediatico (es: sito internet, portale, etc.), pubblicazione di periodici, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- q) realizzare propri video, fotografie, gadgets e ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.
- r) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

s) interventi e prestazioni sanitarie;

t) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'associazione può esercitare, a norma dell' art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà avvalersi di tutte le agevolazioni tributarie, finanziarie e operative previste dalla registrazione comunitaria, statale e regionale. Il tutto conformemente alla normativa vigente.

L'Associazione opera essenzialmente nell'ambito territoriale della Regione Campania.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando in tal caso le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 4

(Gli aderenti e la loro ammissione)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'assemblea successiva. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di Adesione all'Associazione.

La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. In caso di rigetto della domanda l'assemblea dei soci entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di diniego della domanda chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 5

(Diritti e doveri degli aderenti)

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la cui qualità di soci ha carattere di perpetuità.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell'Associazione e che verranno nominate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono ulteriormente in:

- volontari: coloro che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- sostenitori: coloro che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La presente classificazione si intende dettata solo a fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di associati rispetto ad un'altra. In particolare, tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti

dell'Associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, per eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali.

Gli aderenti non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate. È consentito, in particolari casi, un rimborso massimo di € 10,00 al giorno fino a € 150,00 al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 (art. 17, comma 4, D.lgs. n. 117/2017)

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ART. 6

(Recesso del socio)

Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

ART. 7

(Esclusione del socio)

Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'assemblea ordinaria. In tal caso l'assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'assemblea;
- e) il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'assemblea;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'assemblea degli aderenti)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo Presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo due deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto.

Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 10

(La convocazione dell'assemblea)

L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, se predisposto.

L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l'hanno richiesta ai sensi del presente comma.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 11

(L'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

L'assemblea ordinaria:

- o elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- o elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- o elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- o discute e approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- o delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- o discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
- o decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

ART. 12

(L'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria:

- o modifica lo Statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

- o delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

In caso di modifica statutaria, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione e si delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione, che deliberano solo con parere unanime.

ART. 13

(Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni, e rieleggibili.

Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di

più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15

(I Revisori dei Conti)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di revisione dei conti ha il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione e di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Collegio dei Probiviri)

L'assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 17

(Le risorse economiche dell'Associazione)

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quota associativa;
- b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Associazione.

L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 19

(Il bilancio)

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 20

(Assicurazione dei volontari)

Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 della D.lgs. n. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 21

(Convenzioni)

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. La copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall' art 33 D.lgs. n. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza dei 3/4 degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

ART. 24

(Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Giorgio Bepola

Francesco Russo

Anna Anna

Moscatò Pasquale

Roberto San